

ACCORDO ATTUATIVO

per la realizzazione dell'Investimento 7 – Fondo nazionale per la connettività, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 2

TRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per trasformazione digitale (di seguito anche il *“Dipartimento”* o *“Amministrazione titolare”*), con sede in Roma, Largo Pietro di Brazzà 86, codice fiscale 80188230587, in persona del Capo Dipartimento pro-tempore, dott. Angelo Borrelli

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito anche *“Invitalia”* o *“Agenzia”*), in persona dell'Amministratore Delegato e Rappresentante legale pro tempore, dott. Bernardo Mattarella, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata.

PREMESSA

Il presente Accordo attuativo (anche Accordo) tra l'Agenzia e il Dipartimento ha per oggetto l'attuazione dell'Investimento 7 – Fondo nazionale per la connettività (di seguito anche *Investimento 7*) della Missione 1 (*Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura*), Componente 2 (*Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo*) del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia - PNRR.

L'Accordo è redatto in attuazione e in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025 (15106/25), che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR, e definisce il quadro programmatico e organizzativo di riferimento per l'attuazione dell'*Investimento 7*. Il presente Accordo attuativo entra in vigore al momento della sottoscrizione tra le parti.

Nell'Allegato alla sopra citata Decisione, è previsto che l'*Investimento 7*, Missione 1, Componente 2, del PNRR, sia gestito da *Invitalia*, in qualità di *implementing partner*.

Invitalia è stata istituita dal decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ne indica lo scopo, e disciplina le modalità di nomina e la composizione degli organi societari – come ulteriormente specificato dalla direttiva PCM del 10 maggio 2018 –, nonché l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista. Inoltre, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, che Invitalia è obbligata a sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, lasciando ampia autonomia e indipendenza per tutti gli altri atti.

L'*Investimento 7*, Missione 1, Componente 2 del PNRR si sostanzia in un investimento pubblico in un regime di sovvenzioni denominato *“Fondo nazionale per la connettività”* (nel seguito anche *“Fondo”*), al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nel settore delle

infrastrutture di rete a banda ultralarga in Italia. Il regime opererà erogando sovvenzioni direttamente al settore privato, per colmare il divario di fattibilità che richiede almeno il 30% di cofinanziamento privato sul costo complessivo del progetto.

La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione dell'*Investimento 7*, Missione 1, Componente 2, è pari a euro 733.402.818, incluso il contributo a fronte degli oneri di gestione per la sua attuazione.

1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE DEL REGIME

Ai sensi dell'Allegato alla richiamata Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025 (15106/25), l'*Investimento 7*, Missione 1, Componente 2, del PNRR è gestito da Invitalia, in qualità di *implementing partner*, che lo attua mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese.

Si precisa che la suddetta procedura non implica in alcun modo l'affidamento di un appalto o di una concessione ed è estranea all'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche il "Codice dei Contratti Pubblici" o il "Codice"). Tuttavia, in conformità con quanto indicato dalla Comunicazione della Commissione europea recante "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (2013/C 25/01 – di seguito anche "*Orientamenti*"), essa terrà presenti lo spirito e i principi delle direttive UE sugli appalti pubblici e del Codice dei Contratti Pubblici, con la finalità di garantire trasparenza a tutti gli investitori che desiderino presentare un'offerta. Pertanto, alla procedura in oggetto si applicano, oltre ai principi generali del Codice, le disposizioni del medesimo Codice espressamente richiamate nel testo del presente Accordo, nei limiti di compatibilità con le previsioni della procedura ad evidenza pubblica.

Il modello di attuazione prescelto è il modello a incentivo (*Funding Gap* ovvero *Viability Gap*) attraverso cui il Fondo finanzia uno o più operatori privati per la sola quota di finanziamento del piano di realizzazione della rete a banda ultralarga – in grado di erogare, ad ogni unità immobiliare presente nei singoli civici individuati come oggetto dell'investimento, servizi di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload – che non può avere ritorni economici dallo sfruttamento commerciale, stabilita in misura minore o uguale al 70%. A garanzia di tale principio, si potranno prevedere meccanismi di restituzione denominati "di clawback".

La procedura deve altresì prevedere condizioni idonee a perseguire l'impegno dell'intera dotazione finanziaria dell'Investimento, al netto del contributo spettante a Invitalia a fronte degli oneri di gestione, in linea con quanto previsto dalla milestone M1C2-31 dell'Investimento 7.

In questo contesto, *Invitalia*, avvalendosi anche del supporto di *Infratel*, svolgerà il complesso delle attività di gestione del Fondo, tra cui le attività di pianificazione, affidamento, esecuzione, verifica dell'intervento pubblico, nonché i servizi di natura amministrativa e specialistica, nei termini previsti dal presente Accordo attuativo, come sintetizzato nella Tabella 1, ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento oltreché alle circolari MEF-RGS in tema di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Misure PNRR.

Le attività di audit saranno svolte dalle strutture organizzative dell'Agenzia preposte alle funzioni di controllo indipendente, quali l'*Internal Auditing* e il *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*.

Tabella 1 - Articolazione delle attività

AMBITI DI INTERVENTO	ATTIVITÀ SPECIFICHE
A. Pianificazione e assegnazione/concessione dei contributi	Predisposizione del piano pubblico d'intervento da porre a consultazione e redazione di studi di fattibilità
	Redazione della documentazione tecnica (in particolare, capitolato tecnico e schema di convenzione di sovvenzione) e del bando
	Indizione, pubblicazione e gestione della procedura di evidenza pubblica mediante valutazione delle proposte tecniche ed economiche (inclusive dei Piani economico-finanziari - PEF) presentate dai partecipanti
	Verifica dei requisiti dichiarati dai potenziali beneficiari e assegnazione/concessione dei contributi
	Contrattualizzazione dei beneficiari
B. Progettazione, esecuzione e controllo	Verifiche tecniche <i>desk</i> sulle infrastrutture e sulle reti realizzate attraverso strumenti di controllo già testati nell'ambito del Piano Italia 1 Giga
	Verifiche in campo sul raggiungimento degli obiettivi tecnici
	Verifiche tecnico-economiche, in campo, delle spese sostenute e dichiarate da beneficiario
	Alimentazione ed esercizio piattaforme di gestione e informazione: Sistemi di controllo da remoto, <i>MIA1G</i> , <i>Connetti_Italia</i> , <i>Tiramis</i>
	Relazioni tecniche periodiche
	Verifiche amministrative nell'ambito dei contratti d'appalto
	Verifica dei SAL presentati dai beneficiari
	Erogazioni ai beneficiari
C. Servizi di natura amministrativa e specialistica	Elaborazione piano di Audit
	Attività di Audit
	Attività di monitoraggio mensile su <i>ReGiS</i>
	Alimentazione <i>ReGiS</i> ¹
	Adempimenti connessi al regime di aiuti (RNA, supporto con UE)
	Adempimenti di informazione e comunicazione
	Gestione modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera

¹ In particolare, dovrà essere rilevato, nei SAL con le imprese beneficiarie del contributo, l'avanzamento economico finanziario dell'investimento da imputarsi in *ReGiS* nel piano dei costi e in appositi indicatori di output di ciascun CUP.

Invitalia svolge in maniera indipendente tutte le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla predisposizione e pubblicazione degli atti della procedura ad evidenza pubblica, alla ricezione, alla valutazione, all'assegnazione/concessione dei contributi ai progetti di investimento, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'avanzamento di detti progetti. In particolare, nell'ambito dell'attuazione dell'intervento descritto dal presente Accordo, *Invitalia* assume il ruolo di Ente Concedente di contributi pubblici mediante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

Nell'ambito della suddetta procedura, ai fini dell'espletamento delle attività di istruttoria e di valutazione delle domande presentate dai potenziali beneficiari per l'ottenimento dei contributi, l'*Agenzia* procederà alla nomina del Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuato all'interno del proprio organico, tra il personale idoneo, nonché alla nomina di una Commissione di valutazione, composta da membri indipendenti dal Governo individuati dalla medesima *Agenzia*, deputata a valutare in forma comparativa, sulla base di criteri indicati nel bando, le domande di contributo pervenute.

Se necessario, in considerazione delle specifiche competenze richieste per la valutazione delle domande di contributo, l'*Agenzia* si riserva di nominare, oltre a componenti appartenenti all'organico della stessa *Agenzia* (o del relativo gruppo), anche esperti eventualmente provenienti da Autorità indipendenti (e.g., Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ovvero esperti indipendenti di chiara fama.

Il RUP eserciterà prerogative analoghe a quelle previste in capo al Responsabile Unico di Progetto di cui all'articolo 15 del Codice dei contratti pubblici per la fase di affidamento e le eserciterà con le medesime modalità e forme. A sua volta, la Commissione di valutazione provvederà con le medesime prerogative e in maniera analoga alla Commissione aggiudicatrice di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici. I provvedimenti di assegnazione/concessione dei contributi sono formalmente adottati, su proposta formulata dal RUP sulla base degli esiti dell'attività valutativa indipendente svolta dalla Commissione di valutazione, dal Consiglio di Amministrazione, al fine di impegnare l'*implementing partner* nei confronti degli operatori economici beneficiari. I provvedimenti di assegnazione/concessione non possono discostarsi dagli esiti della valutazione condotta dalla Commissione di valutazione come sopra individuata.

L'assenza di interferenze esterne nel processo decisionale e l'indipendenza nelle attività sopra indicate, di cui l'*Agenzia* è direttamente responsabile nei confronti di terzi e nei confronti dei soggetti committenti, è garantita da un articolato sistema di procedure interne che ne regolano l'operatività. Dette procedure disciplinano il *modus operandi* di tutte le fasi sopra indicate.

Lo Statuto di *Invitalia* definisce, inter alia, i poteri e le responsabilità del CdA. Inoltre, principi di corporate governance adottati da *Invitalia* assicurano l'indipendenza e l'autonomia del CdA. Questi principi includono la separazione tra la gestione operativa e il controllo strategico, garantendo che le decisioni aziendali siano prese in modo trasparente e responsabile.

Invitalia opera, inoltre, in coerenza e conformità con il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, i protocolli ANAC, GdF, il codice etico e il "*Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi*". La gestione del personale interno di *Invitalia* prevede il rilascio di autodichiarazioni (DSAN) in materia di disclosure di conflitti di interessi, anche potenziali, e il rispetto degli obblighi di comportamento, nonché verifiche riguardo l'effettiva applicazione del principio di separazione dei

compiti, di poteri autorizzativi e di firma, la tracciabilità e trasparenza dei processi, la conformità della gestione delle misure alla regolamentazione interna ed esterna (compliance audit) e sulla efficacia ed efficienza delle procedure in essere (operational audit).

Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del *Dipartimento* che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso *Dipartimento* e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

Infine, con riferimento alle attività che l'*implementing partner* è chiamato a porre in essere ai fini della indicazione e gestione della procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei contributi in parola, in coerenza con quanto specificato al paragrafo 1 che precede – per cui la procedura anzidetta sarà disciplinata dai principi generali del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle disposizioni del medesimo Codice, per quanto ad essa applicabili – si anticipa sin d'ora che tutto il personale dell'*Agenzia* e gli organi coinvolti nella procedura stessa sono soggetti alle disposizioni previste dal medesimo Codice per evitare situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse (articolo 16 del Codice), nonché, con specifico riferimento alla Commissione di valutazione, anche di incompatibilità (articolo 93, comma 5, del Codice).

2. REQUISITI FONDAMENTALI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO ASSOCIATA

I requisiti chiave per l'attuazione dell'*Investimento 7* sono definiti dal *Dipartimento*, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

1. i progetti agevolati devono risultare coerenti con l'obiettivo dell'*Investimento 7*, consistente nella costruzione di un'infrastruttura digitale fissa ad alte prestazioni con capacità Gigabit per il collegamento degli indirizzi civici in aree a fallimento di mercato sul territorio italiano, individuati a seguito della definizione del piano pubblico di intervento in linea con le tempistiche previste dalla Digital Decade 2030;
2. i progetti agevolati saranno selezionati tramite una procedura ad evidenza pubblica che preveda una quota di coinvestimento da parte dei beneficiari almeno pari al 30% dell'investimento complessivo;
3. i progetti agevolati devono essere volti a favorire la connessione all'infrastruttura digitale di indirizzi civici individuati a seguito delle mappature delle reti fisse condotte da *Infratel Italia* e di una consultazione pubblica di mercato del piano pubblico di intervento redatto da *Invitalia*.

2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI SOSTEGNO FORNITO E DEI BENEFICIARI FINALI AMMISSIBILI

I beneficiari finali ammissibili sono gli operatori individuati in esito alla procedura ad evidenza pubblica volta alla selezione di progetti di investimento per la costruzione di un'infrastruttura digitale fissa ad alte prestazioni con capacità Gigabit nel rispetto del principio di neutralità tecnologica per il collegamento – in linea con le tempistiche della Digital Decade 2030 – degli indirizzi civici in aree a fallimento di

mercato sul territorio italiano, individuati a seguito della suddetta attività di mappatura e definizione del piano pubblico di intervento.

L'Investimento consiste in una sovvenzione per colmare il divario di fattibilità che richiede almeno il 30% di cofinanziamento privato sul costo complessivo del progetto. L'intensità massima dell'aiuto sarà del 70% dei costi di investimento. I beni acquistati, finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni, e la stessa infrastruttura resteranno di esclusiva proprietà del Beneficiario, i cui obblighi, derivanti dalle delibere in materia dell'AGCOM, devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate (Cfr. par. 78, lett. g degli *Orientamenti*).

Questo intervento mira a colmare il divario digitale sul territorio nazionale e a garantire che le aree meno servite possano beneficiare di infrastrutture di rete avanzate, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Paese. Nello specifico, si intende favorire lo sviluppo di reti a banda ultralarga nelle aree del Paese in cui si registra carenza di investimenti da parte degli operatori a causa di una minore redditività degli stessi rispetto ad aree più profittevoli. Ne consegue che il complessivo campo dell'intervento pubblico consente di assicurare pari opportunità di crescita sull'intero territorio nazionale.

2.2 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI

Tutti i progetti sovvenzionati nell'ambito del regime in oggetto devono essere economicamente sostenibili. A tal fine, nell'ambito della valutazione dell'offerta economica, *Invitalia* verifica anche la congruità formale e sostanziale del Piano economico finanziario (PEF), presentato dall'operatore economico ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, rispetto all'offerta formulata, in termini di credibilità, sostenibilità e validità. La presenza di incongruenze e/o errori tali da pregiudicare tali requisiti può determinare l'esclusione della relativa offerta, previo contraddittorio con l'operatore economico offerente.

2.3 OBBLIGO DI RISPETTARE IL PRINCIPIO “NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH)

Nell'ambito del regime in oggetto, i progetti agevolati devono rispettare il principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH) di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

In particolare, come previsto dall'Allegato alla richiamata Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025, la politica di investimento esclude dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²; ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che raggiungono emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai parametri di riferimento pertinenti³; iii) attività e attivi relativi

² Ad eccezione di: a) attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01); e b) attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

³ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

a discariche di rifiuti, inceneritori⁴ e impianti di trattamento meccanico biologico⁵. La politica di investimento deve, inoltre, prevedere il rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte dei beneficiari finali del regime.

Ai fini dell'applicazione e del rispetto del principio DNSH si rinvia alla *“Guida Operativa per il rispetto del Principio Di Non Arrecare Danno Significativo All’ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024”* che Invitalia dichiara di conoscere e si impegna ad applicare.

2.4 DIVIETO PER I BENEFICIARI FINALI DEL REGIME DI RICEVERE SOSTEGNO DA ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE PER COPRIRE LO STESSO COSTO

I beneficiari finali del regime non possono ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire gli stessi costi agevolati nell'ambito del regime medesimo.

Il rispetto del divieto di doppio finanziamento è assicurato da *Invitalia* attraverso l'implementazione di attività/iniziative coerenti con le indicazioni fornite dalle circolari MEF-RGS 33/2021, 30/2022 e con l'Appendice tematica in tema di *“duplicazione dei finanziamenti”* di cui alla circolare n. 13/2024. In particolare:

- rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP);
- garantire l'indicazione, su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione dell'intervento, del CUP e degli altri pertinenti elementi identificativi del progetto;
- acquisire dai beneficiari idonee dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 in merito all'assenza di *“doppi finanziamenti”* secondo i format previsti dall'Appendice tematica di cui alla circolare MEF-RGS n. 13/2024;
- verificare attraverso l'utilizzo delle check list previste dall'Appendice tematica di cui alla circolare MEF-RGS n. 13/2024 anche mediante la consultazione di apposite banche dati la veridicità delle dichiarazioni sopra citate.

In capo ai beneficiari dovranno essere altresì previsti i seguenti obblighi:

- conformare i propri comportamenti ai principi ed alle regole di condotta previsti nel Codice Etico di *Invitalia*;
- rilasciare idonee dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 in merito all'assenza di *“doppi finanziamenti”* secondo i format previsti dall'Appendice tematica di cui alla circolare MEF-RGS n. 13/2024;
- assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e la tenuta di un'apposita codificazione contabile ed informatizzata per

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni sotto il presente regime negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sotto il presente regime sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁵ L'esclusione non si applica alle azioni sotto il presente regime negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o ad adattare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati al compostaggio dei rifiuti organici e alla digestione anaerobica dei rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

l'utilizzo delle risorse del PNRR, al fine di garantire l'individuazione delle partite attive e passive relative al regime di aiuto e la rilevazione dei correlati flussi finanziari in entrata ed uscita;

- garantire l'indicazione, su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione dell'intervento, del CUP e degli altri pertinenti elementi identificativi del progetto;
- adottare sistemi di fatturazione elettronica, che garantiscono l'autenticità del mittente, l'univocità e correttezza del documento nonché l'integrità e la leggibilità del contenuto;
- conservare la documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati; la documentazione progettuale dovrà essere altresì resa disponibile per le attività di controllo e di audit.

I medesimi obblighi dovranno essere previsti per ogni operatore economico e verificati da Invitalia in caso di attivazione di incarichi nell'ambito del presente regime di aiuto per l'esecuzione di parte delle attività in carico ai beneficiari.

3. IMPORTO COPERTO DALL'ACCORDO ATTUATIVO E STRUTTURA TARIFFARIA PER L'IMPLEMENTING PARTNER

Le risorse destinate all'attuazione dell'*Investimento 7*, Missione 1, Componente 2, del PNRR ammontano a euro 733.402.818 (settecentotrentatremilioniquattrocentoduemilaottocento diciotto/00), comprensivi del contributo spettante all'*implementing partner* a fronte degli oneri di gestione sostenuti.

Le risorse destinate all'*Investimento 7* sono trasferite a Invitalia successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026, su un conto corrente dedicato intestato alla medesima Agenzia.

Eventuali risorse non utilizzate, le risorse rivenienti da revoche, anche parziali, dei contributi concessi o da rinunce nonché da interessi generati dalle risorse trasferite a *Invitalia* saranno impiegate, anche successivamente al 31 dicembre 2026, per le medesime finalità individuate dal presente Accordo.

Invitalia si impegna ad istituire e ad applicare una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per le risorse oggetto del presente Accordo, idonea a distinguere tali risorse nonché eventuali rientri e gli interessi maturati dalle risorse proprie di *Invitalia* o da questa gestite per conto terzi.

Il contributo riconosciuto a fronte degli oneri di gestione connessi alle attività di supporto tecnico-operativo, debitamente rendicontate dall'*implementing partner*, è posto a carico delle risorse disponibili per l'*Investimento 7*, entro il limite massimo del 3 per cento delle medesime risorse, come previsto dall'articolo 1, comma 740 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42) e dettagliato nella nota prot. n. 21558 del 27 gennaio 2026 trasmessa da *Invitalia* e acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n. DTD-587-A-28/01/2026.

4. REQUISITI E OBBLIGHI IN MATERIA DI MONITORAGGIO, AUDIT E CONTROLLO

4.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'*IMPLEMENTING PARTNER* PER RIFERIRE IN MERITO ALL'INVESTIMENTO MOBILITATO

Il processo di monitoraggio si realizza attraverso il sistema ReGiS che costituisce il sistema informativo previsto dall'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge bilancio 2021), di cui si è dotato il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La registrazione, raccolta e validazione delle informazioni di monitoraggio sono, pertanto, gestite con l'imputazione dei dati di avanzamento finanziario e fisico-procedurale in ReGiS, quale strumento applicativo unitario nazionale di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

Il sistema ReGiS si basa su un'architettura modulare e in continua evoluzione disegnata in linea con i processi amministrativi di programmazione, attuazione, gestione contabile, rendicontazione e controllo del PNRR e consente, a ciascun profilo abilitato, di compiere all'interno dei diversi moduli le specifiche attività di competenza, sulla base dei requisiti tecnici e delle soluzioni applicative definite e sviluppate dall'Ispettorato Generale per il PNRR del MEF.

A tal riguardo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 4 del DPCM Monitoraggio del 15 settembre 2021, il *Dipartimento* provvede a validare i dati di monitoraggio inseriti nel sistema informatico da Invitalia e, in caso di ritardi nella trasmissione dei dati da parte di quest'ultima, segnala tempestivamente le eventuali inadempienze all'Ispettorato Generale per il PNRR del MEF.

Ai fini del monitoraggio sul sistema ReGiS, Invitalia si avvarrà della Piattaforma telematica InGaTe, con la quale sarà gestita la procedura ad evidenza pubblica, nonché delle piattaforme gestionali in uso per registrare l'avanzamento amministrativo degli interventi finanziati dal Fondo.

4.2 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DELL'*IMPLEMENTING PARTNER* CHE GARANTISCONO LA PREVENZIONE, L'INDIVIDUAZIONE E LA RETTIFICA DI FRODI, CORRUZIONE E CONFLITTI DI INTERESSI

Invitalia è dotata di molteplici presidi di controllo volti a mitigare il rischio di frodi, corruzione, conflitto di interessi e di ogni altra possibile condotta illecita, reale o potenziale, nello specifico:

- Codice Etico: il personale dell'*Agenzia*, nell'espletamento delle proprie mansioni assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il Codice Etico è volto a regolare, attraverso norme comportamentali, l'attività aziendale: esso individua, pertanto, i valori aziendali ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in *Invitalia*, indicando le norme di comportamento da osservare; sono tenuti all'osservanza ed al rispetto del Codice Etico i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori interni o esterni di *Invitalia* o comunque coloro che agiscano per conto dell'*Agenzia*;
- Regolamento per la disciplina del Conflitto di interessi, che prevede obblighi di segnalazione al responsabile gerarchico e all'Organismo di Vigilanza e procedure di mitigazione del rischio;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, *Invitalia* si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a

prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (tra i quali, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati in materia di abusi di mercato, reati tributari); contestualmente all'adozione e approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Invitalia, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è stato istituito l'Organismo di Vigilanza, costituito da un organo collegiale composto da due membri esterni con elevate caratteristiche di professionalità e dal Responsabile Internal Auditing della stessa *Invitalia*, che ha il compito di assicurare l'efficacia, verificare l'osservanza e curare l'aggiornamento del Modello;

- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato ai sensi della L.190/2012 e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- in considerazione del ruolo, sottoscrizione, da parte dei responsabili del procedimento di gestione delle misure, di una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) *ad hoc*, che prevede l'obbligo di disclosure di conflitti di interesse, anche potenziali, che coinvolgono gli stessi responsabili o i loro riporti.

Invitalia, in qualità di *implementing partner*, assicura, mediante idoneo strumento di controllo, il rispetto della normativa sul conflitto di interessi - in linea con l'appendice tematica su "*La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241*" - di cui alla Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024 nonché idonea rilevazione dei titolari effettivi in linea con l'Appendice tematica su "*Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*" di cui alla circolare MEF-RGS n. 27/2023. In particolare, ai fini della prevenzione, identificazione e rettifica di frodi, corruzione e conflitto di interessi, nelle diverse fasi del procedimento amministrativo, oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 2.4, vengono acquisite le seguenti DSAN:

- a) rilevazione del Titolare Effettivo di ogni soggetto che presenta domanda di partecipazione nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica;
- b) dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi rese da ciascun Titolare Effettivo di ogni soggetto che presenta domanda di partecipazione nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica;
- c) dichiarazione assenza di conflitto di interessi resa dal personale interno coinvolto a vario titolo nello svolgimento della procedura di selezione dei beneficiari (RUP, componenti delle Commissioni, Dirigente della struttura organizzativa competente qualora diverso dal RUP, soggetti che a qualsiasi titolo adottano atti di gestione per la procedura in oggetto, ecc.) ovvero nella valutazione di ammissibilità di eventuali conferimenti di incarichi da parte di questi ultimi ad altri operatori economici per lo svolgimento di attività riferibili al regime di sovvenzione.

In caso di attivazione di incarichi nell'ambito del presente regime di aiuto per l'esecuzione di parte delle attività in carico ai beneficiari, le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere acquisite in relazione a ciascun operatore economico e verificate da Invitalia.

Inoltre, *Invitalia* si impegna a formalizzare i controlli sul conflitto di interessi attraverso la compilazione dello strumento di controllo proposto in allegato all'appendice tematica su "*La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241*" - di cui alla Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024 (cfr. Allegato 3COI "Check list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara") opportunamente aggiornato per il presente regime di sovvenzione.

Vengono altresì acquisiti, in diverse fasi del procedimento, gli esiti degli adempimenti amministrativi (antimafia, casellari giudiziali, carichi pendenti, DURC, regolarità fiscale, ecc.). *Invitalia* verifica la veridicità e la completezza delle DSAN acquisite mediante l'utilizzo di apposite banche dati ed altri strumenti di controllo, procedendo a campione, sulla base di un'analisi della valutazione dei rischi, come spiegato nell'allegato tematico sul conflitto di interesse (Circolare RGS-MEF n. 13 del 28 marzo 2024).

4.3 OBBLIGO DI VERIFICARE L'AMMISSIBILITÀ DI CIASCUNA OPERAZIONE RISPETTO AI REQUISITI STABILITI NELL'ACCORDO ATTUATIVO PRIMA DI IMPEGNARSI A FINANZIARE UN'OPERAZIONE

Nell'ambito del processo di selezione dei beneficiari, *Invitalia* si impegna a verificare l'ammissibilità di ciascuna operazione rispetto ai requisiti stabiliti dal presente Accordo attuativo.

4.4 ALTRI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI

Invitalia, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna altresì a:

- operare, nel perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- garantire la piena attuazione dell'intervento, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere lo stesso nella forma, nei modi e nei tempi previsti in particolare in relazione alle milestone M1C2-31;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, relazionando all'Amministrazione titolare sugli stessi;
- effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione titolare sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione titolare in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;

- conformarsi alle indicazioni ed istruzioni fornite dal Dipartimento, adottate in coerenza con gli indirizzi emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione;
- adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di Intervento;
- rilevare e imputare nel sistema informativo i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- garantire l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH;
- fornire su richiesta dell'Amministrazione titolare ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di gestione;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 nonché all'art. 22, par. 2, lettera f) del Regolamento 241/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta e fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dall'Ispettorato Generale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui al Regolamento finanziario (UE; EURATOM) n. 2509 del 2024;
- collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico dell'Amministrazione titolare, per tutta la durata del presente Accordo.

4.5 OBBLIGO DI EFFETTUARE *AUDIT EX POST* BASATI SUL RISCHIO CONFORMEMENTE A UN PIANO DI *AUDIT* DI INVITALIA

Invitalia garantisce lo svolgimento dell'attività di *audit* sul proprio operato, basata su un'analisi del rischio e volta ad assicurare la corretta esecuzione delle attività svolte, mediante l'implementazione di apposite procedure di controllo sull'attuazione definite in uno specifico *Piano di audit*, che prevede l'espletamento di verifiche sull'adeguatezza della struttura organizzativa predisposta per la gestione della misura.

Tali controlli sono volti a verificare e a monitorare la corretta attuazione del sistema di gestione e controllo, l'adeguatezza della struttura organizzativa, la conformità delle procedure implementate alla normativa di riferimento e, in particolare, alle specifiche condizionalità PNRR, l'efficacia delle procedure medesime e il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo e nella convenzione.

L'attività di controllo consente la verifica del rispetto di quanto disciplinato attraverso il presente Accordo e, in particolare, dei seguenti aspetti:

- il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (cosiddetto "*Regolamento finanziario*") e nell'articolo 22 del regolamento RRF, in particolare in materia di rilevazione e prevenzione del conflitto di interessi, delle frodi, della corruzione;
- i principi di complementarità del finanziamento e di sradicamento del doppio finanziamento in linea con gli articoli 9 e 22 del regolamento RRF, come ulteriormente elaborato nell'ambito negli orientamenti della Commissione europea sui piani di ripresa e resilienza (C/2024/4618);
- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e della normativa ambientale, nazionale e unionale, applicabile;
- il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e dei requisiti relativi agli obiettivi climatici;
- il rispetto dell'assenza dei conflitti di interessi;
- la legalità delle operazioni e il rispetto delle condizioni del presente Accordo e delle convenzioni di sovvenzione (*Grant Agreements*).

Le verifiche sono svolte dalle strutture organizzative dell'Agenzia preposte alle funzioni di controllo indipendente, quali l'*Internal Auditing* ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'ausilio di strumenti di controllo appositamente predisposti.

La documentazione attestante le verifiche sopra richiamate è conservata da Invitalia ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte degli organismi nazionali e unionali preposti al controllo.

Nell'ambito della Relazione finale emessa al termine degli interventi di *audit*, ai fini del superamento di eventuali criticità rilevate, è indicata la procedura per la gestione delle osservazioni e raccomandazioni formulate in sede di verifica.

5. ENTRATA IN VIGORE, DURATA, PROROGHE E MODIFICHE

Il presente Accordo attuativo entra in vigore al momento della sottoscrizione tra le Parti e ha durata fino al 31 dicembre 2030.

Eventuali proroghe o modifiche del presente Atto dovranno essere concordate dalle Parti ed apportate in forma scritta.

6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse alla sottoscrizione e agli adempimenti amministrativi contabili del presente Accordo.

I dati personali il cui trattamento si rende necessario per l'attuazione del presente Accordo sono trattati dalle Parti nel rispetto della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento medesimo, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Con specifico riferimento alla fase di esecuzione del Piano delle attività, il Dipartimento, in qualità di titolare del trattamento, nomina Invitalia responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione a tutte le operazioni di trattamento necessarie per l'integrale attuazione del Piano delle attività.

Il Dipartimento si impegna a fornire a Invitalia, che si impegna ad eseguirle, specifiche istruzioni per il trattamento dei dati, con atto separato.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza-Direzione Generale servizi di vigilanza, con nota prot. mimit.AOO_STV.Registro_ufficiale.U.21624.30.01.2026, acquisita agli atti del Dipartimento con prot. n. DTD_PNRR_504_A-03.02.2026, ha preso atto dell'informativa, trasmessa da *Invitalia* con nota prot. INV-AD n. 47 del 28 gennaio 2026, relativa alla stipula del presente Accordo ai sensi della Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025.

Il presente Accordo è pubblicato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Invitalia dichiara di aver assolto all'obbligo relativo al pagamento dell'imposta di bollo, in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l'onere del tributo nei rapporti con lo Stato.

Per ogni controversia insorgente dal presente Accordo è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Angelo Borrelli (Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per trasformazione digitale), ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Bernardo Mattarella (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia), ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.